

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

TITOLO I

Art. 1

ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ, NEI CONSIGLI DI FACOLTÀ E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ARDSU.

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo Sport Universitario, nei Consigli di Facoltà e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) sono indette, ogni biennio accademico, dal Rettore, con proprio decreto, in un periodo, di norma, compreso tra il 15 marzo e il 15 maggio. La data delle votazioni non dovrà essere fissata in prossimità dello svolgimento delle votazioni per le elezioni amministrative e politiche mentre dovrà coincidere possibilmente con i periodi di maggiore attività didattica nell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione agli Albi del Rettorato, delle Facoltà e del Polo di Matera, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Articolo 2

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che, alla data di inizio delle votazioni, risultano regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di laurea e di diploma universitario, ai corsi di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali di questo Ateneo.
2. La qualità di elettore, per ciascun organo collegiale, risulta dalla inclusione negli elenchi degli aventi diritto al voto.
3. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono depositati, almeno 15 giorni prima della data delle votazioni, presso i competenti uffici delle sedi di Potenza e Matera, per essere consultati da chiunque ne abbia interesse. Di tale deposito sarà data menzione nello stesso decreto di indizione.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni negli elenchi possono essere segnalate da qualunque elettore, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli stessi, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide, in via definitiva, entro i due giorni successivi.

5. Lo studente che, comunque, non risulti incluso negli elenchi degli elettori, può esercitare il diritto al voto esibendo apposito certificato di iscrizione rilasciato dalla competente Segreteria Studenti. Tale certificazione è acquisita agli atti dal Presidente del seggio e l'elettore viene iscritto in calce all'elenco dei votanti.

Art. 3

Elettorato passivo

L'elettorato passivo spetta:

- a) per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, per il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (ARDSU) e per il Comitato per lo Sport Universitario, a tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, ai corsi di laurea o diploma universitario, ai corsi di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, alla data del decreto di indizione delle elezioni.
- b) per i Consigli di Facoltà, a tutti gli studenti regolarmente iscritti, alla data del decreto di indizione delle elezioni, in corso e fuori corso, ad un corso di laurea o di diploma universitario delle singole Facoltà corrispondenti.

Art. 4

Numero dei rappresentanti da eleggere

I rappresentanti degli studenti da eleggere sono:

- a) n. 2 nel Senato Accademico;
n. 2 nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
n. 2 nel Comitato per lo Sport Universitario;
n. 5 nei Consigli di Facoltà con un numero di iscritti fino a 2.000;
n. 7 nei Consigli di Facoltà con un numero di iscritti superiore a 2.000 e fino a 5.000;
n. 9 nei Consigli di Facoltà con un numero di iscritti superiore a 5.000.
- b) n. 1 nel Consiglio di Amministrazione dell'ARDSU.

Art. 5

Presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione della rappresentanza degli studenti di cui alla lettera a) dell'art. 4

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui alla lettera a) del precedente articolo si svolgono con il sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti di candidati. Ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o da un simbolo, comunque atti alla loro identificazione, e comprendere il seguente numero di candidati:
per il Senato Accademico, un numero non inferiore a uno e non superiore a due;

per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, un numero non inferiore a uno e non superiore a due;

per il Comitato per lo Sport Universitario, un numero non inferiore a uno né superiore a due;

per i Consigli di Facoltà un numero: non inferiore a due né superiore a cinque, se gli eligendi sono cinque; non inferiore a tre né superiore a sette, se gli eligendi sono sette; non inferiore a tre né superiore a nove, se gli eligendi sono nove.

2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, del corso di studio cui sono iscritti e del numero di matricola, e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti.
3. Per ciascun organo collegiale, nessuno studente può presentare la propria candidatura in più liste. In tal caso la candidatura ripetuta sarà annullata.
4. La presentazione delle liste dei candidati, distinte per ciascun organo collegiale, deve essere effettuata entro e non oltre le ore 13,00 del 15° giorno precedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, mediante deposito presso l'ufficio competente, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.
5. Ciascuna lista deve essere presentata da un elettore, primo firmatario della stessa, che assume la veste di presentatore ufficiale. Il responsabile del predetto ufficio, o suo delegato, rilascia apposita ricevuta indicando la data, l'ora e il numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
6. Qualora la denominazione o simbolo di una lista sia confondibile con quello di lista presentata in precedenza, ovvero appaia scorretto o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore ufficiale a modificarlo entro due giorni, sotto pena di esclusione dalle elezioni.
7. L'accettazione delle candidature da parte di ciascuno studente deve risultare da apposita dichiarazione con firma autenticata, come previsto dal successivo comma 11.
8. Il candidato non deve risultare tra i firmatari della medesima lista.
9. Le liste dei candidati per ciascun Organo Collegiale devono essere corredate dalle firme di almeno 10 studenti aventi diritto al voto.
10. Per ciascun organo collegiale nessuno elettore può sottoscrivere più di una lista. In caso contrario, le firme ripetute saranno depennate da tutte le liste.
11. Le firme di sottoscrizione vanno apposte in calce a ciascuna lista e devono essere autenticate in presenza di notaio o segretario comunale o di dipendenti dell'Università, appositamente incaricati.
12. Tali firme devono essere apposte su moduli che contengono la denominazione o il simbolo della lista e i nominativi dei candidati che si intendono sostenere. I

sottoscrittori devono indicare chiaramente il proprio cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il corso di studio di appartenenza e il numero di matricola.

13. La regolarità delle presentazioni delle candidature e delle firme che accompagnano ciascuna lista è verificata dall'ufficio competente.
14. Le candidature e le presentazioni di firme irregolari o non comprensibili sono eliminate con provvedimento dirigenziale. In questo caso, se il numero dei candidati o delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti, anche la lista è eliminata con lo stesso provvedimento. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro due giorni dalla notifica che viene fatta ai presentatori delle liste interessate. La Commissione decide nei successivi due giorni.
15. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono rese pubbliche dal Rettore almeno 7 giorni prima della data delle elezioni, mediante manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione.
16. Contestualmente alla presentazione di ciascuna lista possono essere designati dal presentatore ufficiale i relativi rappresentanti di lista (uno titolare e uno supplente) nei diversi Seggi elettorali con l'indicazione, per ciascuno di essi, del luogo e data di nascita, corso di studio di appartenenza, numero di matricola e recapito.

Art. 6

Presentazione delle candidature per l'elezione di n. 1 rappresentante degli studenti di cui all'art. 4 lett. b)

1. L'elezione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ARDSU avviene con il sistema maggioritario, sulla base della presentazione di candidature individuali, eventualmente contrassegnate da una denominazione o da un simbolo.
2. Ogni candidato, all'atto della presentazione della candidatura, deve indicare il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola e il recapito. Contestualmente alla presentazione della candidatura, il candidato può designare dei propri rappresentanti nei diversi seggi elettorali nei modi previsti al comma 16 dell'articolo 5.
3. La presentazione delle candidature deve essere effettuata entro e non oltre le ore 13,00 del 15° giorno precedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, mediante deposito presso l'ufficio competente, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.
4. Ogni candidatura deve essere corredata dalle firme di almeno 10 studenti aventi diritto al voto.
5. Le firme di sottoscrizione, come anche le accettazioni delle candidature, devono essere autenticate in presenza di notaio o segretario comunale o di dipendenti dell'Università, appositamente incaricati.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. In caso contrario, le firme ripetute saranno depennate da tutte le candidature.
7. La regolarità delle presentazioni delle candidature e delle relative firme di sostegno è verificata dall'ufficio competente.
8. Le candidature e le presentazioni di firme irregolari o non comprensibili sono eliminate con provvedimento dirigenziale. In questo caso se il numero delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti anche la candidatura è eliminata con lo stesso provvedimento. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale entro due giorni dalla notifica che viene fatta al candidato interessato. La Commissione decide entro i successivi due giorni.
9. Nel caso in cui la denominazione o simbolo di una candidatura sia confondibile con altri si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5.

Art. 7

Commissione Elettorale Centrale

1. Presso il Rettorato è istituita, con decreto rettorale, una Commissione Elettorale Centrale composta da:
 - a) un Dirigente dell'amministrazione;
 - b) due funzionari dell'amministrazione;
 - c) un impiegato dell'amministrazione con funzioni di segretario.
2. La Commissione ha il compito di elaborare i dati elettorali pervenuti dai Seggi e di dare immediata comunicazione dei risultati definitivi al Rettore.
3. La Commissione ha, altresì, il compito di verificare che le liste presentate non siano confondibili tra di loro e che non siano scorrette o sconvenienti, di decidere sugli eventuali ricorsi o eccezioni relativi a tutte le operazioni dalla data del decreto di indizione delle elezioni alla dichiarazione dei risultati.
4. I ricorsi o le eccezioni di cui al comma precedente, vanno notificati alla Commissione, entro le 48 ore successive all'adozione del provvedimento che si intende impugnare.
5. Le decisioni della Commissione Elettorale Centrale sono definitive.

Art. 8

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al termine fissato per l'accettazione delle liste elettorali e cessa comunque alle ore 13,00 del giorno che precede il primo dei due giorni indicati per le votazioni.
2. In ogni Facoltà è costituita una Commissione per la propaganda elettorale composta dal Preside o da un suo delegato, con funzioni di presidente, e da un rappresentante di ciascuna lista interessata. Tale commissione ha il compito di stabilire i modi di svolgimento della propaganda elettorale, in conformità alla

normativa vigente, di assegnare gli spazi per la propaganda stessa, di disciplinare l'uso delle aule per eventuali assemblee.

Art. 9

Seggi Elettorali

1. I Seggi Elettorali sono istituiti presso ciascuna Facoltà e presso il Polo di Matera.
2. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto da parte del maggior numero di studenti, potranno essere costituiti anche più seggi elettorali nell'ambito della stessa Facoltà, ove l'attività didattica si svolga in più plessi.
3. Il Rettore, con proprio avviso, rende pubblica l'ubicazione dei Seggi presso cui gli elettori dovranno votare.
4. Ciascun Seggio è composto da:
 - a) un Presidente scelto fra il personale di ruolo in servizio presso l'Università;
 - b) quattro scrutatori scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione.
5. Le funzioni del Presidente del Seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice-Presidente nominato dal Presidente stesso tra gli scrutatori.
6. Il Presidente nomina, altresì, tra gli stessi scrutatori il segretario del seggio.
7. Il Seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il vice-Presidente.
8. E' altresì ammesso ad assistere ai lavori del Seggio un rappresentante per ciascuna lista o di ciascun candidato per l'elezione del rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'ARDSU.

Art. 10

Insedimento Seggi e Operazioni di voto

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei due indicati per le votazioni, i Seggi vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti.
2. I componenti del seggio acquisiscono la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste, materiale di cancelleria, etc.).
3. E' compito specifico del Presidente del seggio controllare l'agibilità del locale dove avvengono le elezioni e la presenza in esso delle cabine e di tutto quanto necessario ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà di voto.
4. Si procede quindi a timbrare e vidimare un numero di schede pari al numero degli elettori iscritti. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al Seggio apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida, quindi, le chiavi di accesso al Seggio alla custodia del personale all'uopo designato.
5. Alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti il giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

6. Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel decreto rettorale che indice le elezioni, in modo che i Seggi restino aperti:
- a) il primo giorno, dalle ore 9,00 alle ore 18,00;
 - b) il secondo giorno, dalle ore 9,00 alle ore 14,00. Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste di un seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati nel decreto rettorale, il Presidente provvede a sigillare le urne, a chiudere il seggio, come previsto nei commi precedenti, rinviando alle ore 14,30 del giorno successivo le operazioni di scrutinio.

Art. 11

Schede elettorali

1. Per la votazione dei rappresentanti di cui all'art. 4 lett. a) le schede elettorali riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione, le denominazioni o simboli delle liste. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco, contrassegnando la denominazione o il simbolo della lista prescelta e scrivendo, in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata a fianco della lista stessa, il nome e il cognome (o solo il cognome, qualora esso sia sufficiente per l'identificazione) del candidato o dei candidati prescelti, a seconda del numero di preferenze da poter esprimere.
2. Per la votazione del rappresentante di cui all'art. 4 lett. b) la scheda elettorale riporta elencati, secondo l'ordine di presentazione, i nominativi dei singoli candidati con a fianco l'eventuale denominazione o simbolo. L'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando il nominativo del candidato prescelto o la relativa denominazione o simbolo, ove presentato.

Art. 12

Voti di preferenza

1. Ciascun elettore, in virtù di quanto previsto dall'art. 35, comma 1, dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, può esprimere un solo voto di preferenza per l'elezione nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo Sport Universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'ARDSU. Può esprimere due voti di preferenza per le elezioni nei Consigli delle Facoltà che abbiano fino a 2000 iscritti; tre voti di preferenza nei Consigli delle Facoltà con più di 2000 iscritti.

Art. 13

Quorum per la validità delle elezioni

1. Ciascuna elezione è valida quando vi abbia preso parte almeno il 20% degli aventi diritto al voto.
2. Il numero complessivo dei votanti dovrà risultare dalla somma dei voti di lista validi, delle schede nulle e di quelle bianche.

Art. 14

Scrutinio

1. Alle ore 14,30 iniziano le operazioni di scrutinio le quali proseguono ininterrottamente fino alla loro conclusione.
2. Sono scrutinate, nell'ordine, le schede per la elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo Sport Universitario, nei Consigli di Facoltà e nel Consiglio di Amministrazione dell'ARDSU.
3. Il Presidente, udito il parere degli altri componenti il Seggio, decide in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati.
4. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono nulli i voti di preferenza:

- a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- b) espressi in eccedenza rispetto al numero stabilito dal precedente articolo 12;
- c) se il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi non determinano necessariamente la nullità della scheda, la quale rimarrà valida agli effetti del voto di lista, se la stessa risulta contrassegnata.

Sono dichiarate nulle le schede che:

- a) non offrono la possibilità di identificare la lista prescelta;
- b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio;
- d) non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.

Sono considerate bianche le schede che, regolari nella forma, non presentano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scritture apposte dall'elettore.

5. I lavori di scrutinio sono pubblici.
6. Ciascun Seggio Elettorale, dopo aver effettuato lo scrutinio delle schede e aver redatto processo verbale di tutte le operazioni compiute, trasmette alla Commissione Elettorale Centrale, in plico sigillato e firmato, le schede votate, le schede contestate (distinte in quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati e quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati), le schede nulle e quelle bianche. Trasmette, altresì, in plico a parte anch'esso firmato e sigillato, il processo verbale di tali operazioni, con annesso elenco degli elettori.
7. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle elezioni, redige appositi verbali

che trasmette al Rettore unitamente alle schede elettorali, perché siano conservate per la durata in carica degli eletti.

Art. 15

Attribuzione delle rappresentanze

1. L'attribuzione delle rappresentanze negli organi collegiali di cui all'art. 4 lett. a) avviene con il seguente criterio:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due,... sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
2. Nel Consiglio di Amministrazione dell'ARDSU risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voto risulta eletto il più anziano in quanto a immatricolazione, a parità di data di immatricolazione il più anziano di età.
3. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'ARDSU possono essere confermati in tale carica soltanto per una volta, giusta art. 1 comma 3 della Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 30.

Art. 16

Risultati elettorali

1. I risultati elettorali, accertati della Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici entro dieci giorni dalle elezioni.
2. Entro i dieci giorni successivi può essere proposto ricorso.
3. La Commissione Elettorale Centrale decide, in via definitiva, sui ricorsi entro dieci giorni dalla ricezione degli stessi, sentito il primo firmatario di essi e qualora lo ritenga necessario, il Presidente del Seggio elettorale.

Art. 17

Proclamazione degli eletti

Alla proclamazione degli eletti provvede il Rettore con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla pronuncia della Commissione Elettorale Centrale o alla scadenza del termine previsto dal 2° comma dell'articolo precedente, nel caso di mancata proposizione di ricorso.

Art. 18

Sostituzioni

1. Gli eletti negli organi collegiali di cui all'art. 4 lett. a) che cessano dalla carica per rinuncia, per perdita dei requisiti di eleggibilità o per qualsiasi altra causa sono sostituiti dal primo dei non eletti della stessa lista. In caso di esaurimento di candidati della stessa lista subentra il primo dei non eletti della lista che ha ottenuto il quoziente più alto tra quelli non scelti in precedenza ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett.d).
2. In caso di rinuncia o di cessazione di un eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'ARDSU, subentra automaticamente il primo dei non eletti.

TITOLO II

Art. 19

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALIZZANDI NEI CONSIGLI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. Le elezioni dei tre rappresentanti degli studenti nelle scuole di specializzazione sono indette, ogni biennio accademico, dal Direttore della Scuola, con proprio provvedimento reso pubblico mediante affissione agli Albi delle singole scuole e dell'Università. Il provvedimento deve indicare la data, il luogo e l'ora delle votazioni, e l'ubicazione del seggio o dei seggi elettorali.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione.
3. L'elenco degli elettori è affisso agli Albi delle singole Scuole e dell'Università, almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni.
4. I seggi elettorali, costituiti con provvedimento del Direttore della Scuola, sono composti da:
 - a) un Presidente, designato all'interno del personale docente;
 - b) due scrutatori, scelti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università, di cui uno con funzioni di segretario.
5. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
6. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

7. Per la disciplina delle operazioni di voto, lo scrutinio, il giudizio sulle schede e la proclamazione dei risultati, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel titolo I del presente Regolamento.

TITOLO III

Art. 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni de T.U. 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
2. I rappresentanti degli studenti restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.
3. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento per le elezioni della rappresentanza degli studenti negli Organi collegiali universitari e nel C. di A. dell'Irsu, emanato con D.R. n. 677 dell'11 luglio 1990 e il Regolamento per l'elezione della rappresentanza degli Specializzandi nei Consigli delle Scuole di Specializzazione, emanato con D.R. n. 297 dell'1.4.1992.

Potenza, 30 marzo 2001

Il Rettore
Prof. Francesco Lej Garolla Di Bard